



TAR LOMBARDIA_SEZ. STACCATA DI BRESCIA 4 MARZO 2024, N. 165: RILEVANZA DELL'INTERESSE TRANSFRONTALIERO CERTO - ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE NELLE GARE PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Posted on 25 Marzo 2024



Category: [Opere pubbliche](#)

Il **TAR Lombardo - Sezione staccata di Brescia, 4 marzo 2024 n.165** ha fornito utili chiarimenti in tema di individuazione dell'**interesse transfrontaliero certo**, che ove presente, per le procedure di aggiudicazione con il criterio più basso e per importi sotto la soglia comunitaria, determina la non applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale (art. 54, comma 1, del nuovo Codice dei Contratti).

Nel dettaglio i punti salienti della pronuncia in esame.

Il **TAR** ha osservato che "*...il legislatore non ha fornito una definizione dell'interesse transfrontaliero certo.*", ma che grazie ai vari contributi offerti dalla Corte di Giustizia Europea era possibile individuare le ipotesi in cui si possa ritenere sussistente tale interesse, quali: "*... **la consistenza dell'appalto, l'ubicazione dei lavori in luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri, le caratteristiche tecniche dell'appalto**...*".

Per il **TAR** certamente resta quale criterio prevalente la **consistenza economica dell'appalto** ritenuto "*...l'unico indice espresso (in seno all'art. 54 cit. n,d,r) a cui il legislatore affida la presunta esistenza dell'interesse transfrontaliero..*" ma occorre, così come afferma il **G.A.**, considerare anche altri indici quali **la particolarità del luogo di esecuzione dei lavori** (nel caso di specie si trattava della Regione Lombardia) e **la specificità tecnica dell'opera da eseguirsi** (nel caso di specie si trattava di un progetto Operativo di bonifica di una caserma dismessa), la cui combinazione suggerisce "*...la sicura idoneità della commessa in esame ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri*".

Per il **TAR**, l'accertata sussistenza di un "**interesse frontaliere certo**", ai sensi dell'art. **art. 48**, comma **2 del Codice 36** in base al quale, "*Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro*", consente, quindi, alla S.A. "*... **per gli appalti di lavoro sotto soglia, di utilizzare le procedure ordinarie sulla base di una specifica motivazione idonea ad evidenziare le ragioni di sicura attrazione dell'interesse di operatori esteri***", con conseguente obbligo di attivare, da parte della S.A., la verifica di sostenibilità dell'offerta presentata ai sensi **dell'art. 110 del nuovo Codice dei Contratti**, pur in presenza di una gara sotto soglia comunitaria, laddove l'offerta appaia anormalmente bassa.

